

RISOLUZIONE N. 83/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 7 agosto 2012

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, reca *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*.

In particolare, il citato decreto, all'articolo 8, comma 2, prevede disposizioni in materia di sanzionabilità dell'utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, stabilendo che *“Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.

Per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“9695” denominato “Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012”**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”. I campi “*codice ufficio*”, “*codice atto*”, “*codice tributo*” e “*anno di riferimento*”, sono valorizzati con le informazioni riportate nell’atto notificato al contribuente.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO